

Bruxelles, 14 luglio 2020
(OR. en)

9648/20

EF 143
ECOFIN 599
DELECT 84

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	14 luglio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 4891 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 14.7.2020 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali stabilite nei paesi terzi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 4891 final.

All.: C(2020) 4891 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.7.2020
C(2020) 4891 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.7.2020

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali stabilite nei paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2019/2099, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni¹ (regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, "EMIR"), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 dicembre 2019².

In relazione alle controparti centrali (CCP) di paesi terzi, l'obiettivo principale delle modifiche dell'EMIR è garantire una vigilanza più solida ed efficace delle CCP stabilite nei paesi terzi che offrono servizi nell'Unione, anche con un ruolo rafforzato e funzioni supplementari per l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Rientra in questo contesto l'istituzione del "comitato di vigilanza delle CCP" che preparerà le decisioni che dovrà adottare il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, mentre un nuovo "collegio delle CCP di paesi terzi" garantirà che tutti i portatori di interessi dell'Unione siano adeguatamente informati e coinvolti. Il regolamento (UE) 2019/2099 introduce inoltre per le CCP di paesi terzi un sistema articolato in due classi, secondo il quale le CCP che sono di rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri ("CCP di classe 2") devono soddisfare i requisiti dell'EMIR ed essere soggette alla vigilanza dell'ESMA. In virtù della conformità alle norme del paese di origine ("conformità comparabile"), le CCP di classe 2 di paesi terzi con requisiti comparabili possono essere considerate conformi ai requisiti dell'EMIR. Le CCP di paesi terzi che non sono di rilevanza sistemica ("CCP di classe 1") potranno offrire, come oggi, servizi di compensazione nell'Unione in virtù della conformità alle norme del loro paese di origine dichiarate equivalenti ai sensi dell'atto di esecuzione della Commissione, ma saranno soggette a un riesame periodico della loro rilevanza sistemica.

A norma dell'articolo 25 *quinquies* dell'EMIR, l'ESMA dovrebbe imporre alle CCP di paesi terzi il pagamento di commissioni per coprire tutti i costi sostenuti per il riconoscimento e lo svolgimento di funzioni in relazione alle CCP di paesi terzi.

L'articolo 25 *quinquies* dell'EMIR conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per specificare ulteriormente i tipi di commissione, le fattispecie per cui le commissioni sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento da parte delle CCP di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento e da parte delle CCP di paesi terzi riconosciute.

L'atto delegato deve essere adottato in conformità dell'articolo 82 dell'EMIR e dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Aspetti procedurali

Il 3 maggio 2019 la Commissione ha chiesto l'opinione dell'ESMA ("consulenza tecnica") in merito a un atto delegato della Commissione, da adottare ai sensi dell'articolo 25 *quinquies*, paragrafo 3, dell'EMIR, inteso a specificare ulteriormente le commissioni a carico delle CCP di paesi terzi.

¹ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

² GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1.

Dal 29 maggio al 29 luglio 2019 l'ESMA ha condotto una consultazione pubblica sul suo progetto di consulenza tecnica, alla quale 9 partecipanti hanno risposto pubblicamente, mentre altri hanno risposto in forma riservata. Le risposte non riservate alla consultazione sono pubblicate sul sito web dell'ESMA³. L'ESMA ha trasmesso la sua consulenza tecnica alla Commissione l'11 novembre 2019.

Il 21 ottobre 2019 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari (EGESC) sul contenuto provvisorio del presente atto delegato. L'EGESC è composto da rappresentanti degli Stati membri, della Banca centrale europea, della segreteria della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo e dell'ESMA.

Conformemente agli orientamenti per legiferare meglio, il progetto di atto delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane, dall'11 giugno al 9 luglio 2020, al fine di raccogliere osservazioni dal pubblico. Sono pervenute 2 risposte, disponibili sul sito web della Commissione⁴. Oltre a ciò, l'ESMA ha fornito anche ulteriori riscontri tecnici.

Posizione dei portatori di interessi

A seguito delle suddette consultazioni e dei contributi ad hoc, la Commissione ha ricevuto un'ampia gamma di pareri sul contenuto dell'atto delegato, indicanti principalmente la necessità di garantire la proporzionalità delle commissioni rispetto alle funzioni svolte e al fatturato delle CCP, la necessità di garantire la prevedibilità delle commissioni e la necessità di commissioni trasparenti e giustificate.

Necessità di garantire la proporzionalità delle commissioni rispetto alle funzioni svolte e al fatturato delle CCP

La maggior parte dei portatori di interessi si è espressa a favore della struttura delle commissioni, che prevede una commissione di riconoscimento di base che tutte le CCP di paesi terzi che chiedono il riconoscimento devono pagare, una commissione di riconoscimento aggiuntiva per le CCP di classe 2, una commissione distinta per la domanda di conformità comparabile da parte delle CCP di classe 2, associata a una possibile riduzione della commissione di riconoscimento e a uno sconto sulla commissione annuale, e commissioni annuali differenziate per le CCP di classe 1 e le CCP di classe 2. Molti portatori di interessi hanno inoltre concordato sul fatto che le CCP che diventano CCP di classe 2 dovrebbero pagare una commissione integrativa che rifletta la differenza tra le commissioni per la classe 1 e quelle per la classe 2. I portatori di interessi si sono inoltre espressi a favore del principio secondo il quale le commissioni annuali nell'anno del riconoscimento sono calcolate in proporzione al periodo di tempo che resta fino alla fine dell'anno civile.

Mentre alcuni portatori di interessi hanno ritenuto accettabili, per le CCP di classe 1, una commissione di riconoscimento di 50 000 EUR e una commissione annuale di 50 000 EUR, altri hanno ritenuto tali commissioni troppo elevate, sostenendo che potrebbero costituire un ostacolo all'ingresso per le CCP di dimensioni più piccole. Altri hanno sostenuto che il livello della commissione di riconoscimento dovrebbe dipendere dalla finalità della domanda di riconoscimento, in funzione del fatto che la CCP intenda offrire servizi di compensazione nell'Unione o presenti domanda unicamente al fine di ottenere un trattamento vantaggioso a norma del regolamento sui requisiti patrimoniali⁵. In generale i portatori di interessi hanno

³ <https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/esma-fees-third-country-ccps-under-emir-22>

⁴ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12446-Fees-to-be-charged-to-third-country-central-counterparties>

⁵ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

sostenuto che le commissioni dovrebbero essere proporzionate al ruolo dell'ESMA in quanto autorità di vigilanza del paese ospitante e non in quanto autorità di vigilanza capofila. Alcuni portatori di interessi hanno asserito che le commissioni dovrebbero essere allineate alle commissioni imposte alle CCP nei paesi terzi o negli Stati membri.

Per quanto riguarda il requisito dell'EMIR secondo cui le commissioni dovrebbero essere proporzionate al fatturato delle CCP, le risposte sono state contrastanti. Alcuni portatori di interessi si sono espressi a favore di una ripartizione dei costi in egual misura tra CCP di classe 2, sostenendo che il fatturato non necessariamente riflette gli sforzi di vigilanza necessari. Altri hanno asserito che il requisito del fatturato di cui all'articolo 25 *quinquies* dell'EMIR non può essere ignorato. Da un lato, alcuni portatori di interessi hanno segnalato la necessità di tenere conto del fatturato relativo ai servizi di compensazione forniti a partecipanti diretti o controparti dell'Unione o per gli strumenti finanziari nelle valute dell'Unione. Dall'altro, altri portatori di interessi hanno rilevato la complessità e gli oneri amministrativi associati alla raccolta e al trattamento delle informazioni necessarie per valutare il fatturato relativo ai servizi di compensazione nell'Unione o in valute dell'Unione, il quale in ogni caso non riflette con accuratezza le dimensioni delle CCP.

La maggior parte dei portatori di interessi si è espressa a favore di uno sconto sulla commissione annuale per le CCP di classe 2 cui è stata accordata la conformità comparabile, differenziato in funzione della portata della conformità comparabile, anche se uno dei portatori di interessi ha rilevato il rischio di distorsione della parità di condizioni.

La maggior parte dei portatori di interessi si è dichiarata fortemente contraria a una commissione specifica per la revoca del riconoscimento, benché i portatori di interessi abbiano generalmente convenuto che le commissioni di riconoscimento non debbano essere rimborsate, almeno non per intero, qualora la domanda sia ritirata.

Necessità di garantire la prevedibilità delle commissioni

I portatori di interessi hanno sostenuto che le commissioni di riconoscimento dovrebbero essere pagate dopo la classificazione della CCP, o al momento del riconoscimento o a rate, al raggiungimento di specifiche tappe predefinite. I portatori di interessi si sono espressi a favore della proposta secondo cui le commissioni annuali devono essere pagate in anticipo rispetto all'anno civile cui si riferiscono o, al più tardi, nel primo trimestre del medesimo anno. Al tempo stesso, molti portatori di interessi hanno evidenziato la necessità di commissioni prevedibili e alcuni hanno sottolineato che le commissioni annuali devono essere fissate con sufficiente anticipo affinché le CCP possano includerle nei rispettivi bilanci. Alcuni portatori di interessi hanno inoltre sostenuto che le commissioni dovrebbero essere rimosse solo a decorrere dall'entrata in vigore degli atti delegati che consentono all'ESMA di classificare le CCP e riconoscerle a norma del quadro istituito dal regolamento (UE) 2019/2099. Certi portatori di interessi hanno sostenuto che le commissioni di riconoscimento non dovrebbero essere pagate dalle CCP che sono già riconosciute dall'ESMA al momento dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/2099.

Necessità di commissioni trasparenti e giustificate

Molti portatori di interessi hanno chiesto maggiore trasparenza e più ampie giustificazioni dei costi sostenuti dall'ESMA e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. Alcuni portatori di interessi hanno anche sollevato obiezioni riguardo al principio di finanziare l'ESMA con le commissioni pagate dalle CCP, presumendo l'esistenza di un conflitto di interessi nella decisione di classificare le CCP di paesi terzi come CCP di livello 2 al fine di ampliare le proprie risorse e attività in relazione tanto alle CCP dei paesi terzi quanto alle CCP stabilite nell'Unione.

3. VALUTAZIONE D'IMPATTO

La Commissione deve specificare ulteriormente i tipi di commissione, le fattispecie per cui le commissioni sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento da parte delle CCP di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento e sono riconosciute. A norma dell'articolo 25 *quinquies*, le commissioni dovrebbero essere proporzionate al fatturato delle CCP e coprire tutti i costi sostenuti dall'ESMA per il riconoscimento delle CCP e lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alle CCP di paesi terzi a norma dell'EMIR.

Considerazioni della Commissione

La Commissione ha tenuto pienamente conto di tutte le osservazioni ricevute, compresa la consulenza tecnica fornita dall'ESMA e le risposte alla consultazione pubblica dell'ESMA, il riscontro ricevuto dall'EGESC e altri contributi forniti alla Commissione dai portatori di interessi. Muovendo da queste premesse, la Commissione propone l'adozione, a norma dell'articolo 25 *quinquies*, paragrafo 3, dell'EMIR, del presente atto delegato che specifica ulteriormente i tipi di commissione, le fattispecie per cui le commissioni sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento da parte delle CCP di paesi terzi.

Il presente atto delegato si discosta dalla consulenza tecnica ricevuta dall'ESMA circa alcune modalità per migliorare la proporzionalità e la prevedibilità delle commissioni: le commissioni di riconoscimento sono complessivamente inferiori, in quanto i costi relativi alla conformità comparabile saranno coperti dalla commissione di riconoscimento aggiuntiva a carico delle CCP di classe 2; la conformità comparabile non darà luogo a uno sconto delle commissioni annuali per le CCP di classe 2, in quanto l'ESMA rimane responsabile della vigilanza delle CCP di classe 2 su base continuativa, indipendentemente dal fatto che sia accordata o meno la conformità comparabile; le commissioni annuali per le CCP di classe 1 saranno fissate annualmente sulla base del bilancio per attività dell'ESMA; le commissioni annuali per le CCP di classe 2 terranno conto del fatturato delle CCP.

La consulenza tecnica dell'ESMA valuta attentamente l'impatto delle diverse opzioni prese in considerazione nella consulenza. In considerazione di quanto precede e tenendo conto del fatto che gli scostamenti introdotti dalla Commissione dovrebbero ridurre, in linea di principio, gli oneri e i costi amministrativi per le CCP di paesi terzi rispetto a quanto previsto nella consulenza tecnica dell'ESMA, la Commissione non ha elaborato una valutazione d'impatto distinta. Tuttavia, la presente sezione e la sezione 3.2 valutano gli effetti positivi e negativi delle modifiche introdotte dalla Commissione e analizzano i costi e i benefici delle misure proposte.

I dati quantitativi sui costi e sui benefici sono limitati e non possono sempre essere divulgati a motivo del loro carattere riservato. L'ESMA ha chiesto dati quantitativi nell'ambito della sua consultazione pubblica, ma ha ricevuto riscontri molto limitati. In ogni caso, le differenze tra le CCP di paesi terzi sono tali che i costi e i benefici delle modifiche varieranno notevolmente, ad esempio in funzione della quantità di informazioni già disponibili al pubblico o già fornite all'ESMA o in funzione delle dimensioni e della complessità della CCP di un paese terzo.

Proporzionalità

Le commissioni dovrebbero essere basate sui costi sostenuti dall'ESMA e sulle funzioni da essa svolte, principio che il presente atto delegato sancisce in diversi modi.

In primo luogo, la Commissione propone commissioni differenziate per le CCP di classe 1 e le CCP di classe 2, come riflesso delle diverse funzioni dell'ESMA e, di conseguenza, dei diversi costi in relazione alle CCP di classe 1 e di classe 2. Ad esempio, mentre l'ESMA dovrà verificare la completezza delle domande, elaborare le decisioni e valutare l'importanza

sistemica per le CCP che chiedono il riconoscimento, siano esse di classe 1 o di classe 2, la valutazione della conformità con i requisiti per il riconoscimento aggiuntivi di cui all'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, dell'EMIR e le richieste di conformità comparabile genereranno costi aggiuntivi per le CCP di classe 2. Anche per tutte le CCP di paesi terzi riconosciute alcune funzioni saranno le stesse sia per le CCP di classe 1 che per quelle di classe 2 (riesame periodico della classificazione, accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi, controllo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi), ma l'ESMA avrà la funzione supplementare di vigilare su base continuativa sul rispetto, da parte delle CCP di classe 2, dei requisiti di cui all'articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, anche in virtù della conformità comparabile, ove sia stata accordata. L'impostazione che prevede l'applicazione di commissioni differenziate è stata sostenuta dagli Stati membri nell'EGESC. L'alternativa proposta da alcuni portatori di interessi, ossia che tutte le CCP contribuiscano in egual misura ai costi dell'ESMA, non sembrerebbe appropriata, in quanto le CCP di classe 1, meno sistemiche per l'UE e i suoi Stati membri, sosterebbero i costi più elevati di riconoscimento e vigilanza delle CCP di classe 2, che sono sistemiche per l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri.

In secondo luogo, la Commissione propone una struttura semplice per le commissioni, riducendo i diversi tipi di commissione disponibili al minimo strettamente necessario. Tale struttura dovrebbe essere costituita unicamente da commissioni di riconoscimento e commissioni annuali, in linea con l'obbligo giuridico previsto dall'EMIR.

La Commissione ritiene che le commissioni di riconoscimento dovrebbero coprire i costi amministrativi del riconoscimento (ad esempio, il trattamento del fascicolo), i costi relativi alla classificazione e, per le CCP di classe 2, i costi sostenuti per la valutazione dei requisiti per il riconoscimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, dell'EMIR e della conformità comparabile, se richiesta al momento del riconoscimento.

Le commissioni di riconoscimento di base dovrebbero essere pagate da tutte le CCP al momento della domanda di riconoscimento. Esse dovrebbero riflettere le funzioni amministrative di base che l'ESMA deve svolgere nel valutare la domanda di riconoscimento di una CCP di un paese terzo. Dovrebbero inoltre tenere conto del fatto che l'ESMA deve raccogliere e analizzare le informazioni fornite dalle CCP di paesi terzi per determinare se si tratti di CCP di classe 1 o di classe 2.

Oltre alla commissione di riconoscimento di base, le CCP di classe 2 dovrebbero pagare in aggiunta una commissione di riconoscimento "integrativa". Tale commissione di riconoscimento aggiuntiva dovrebbe essere pagata anche dalle CCP riconosciute che diventano CCP di classe 2 o a seguito della classificazione iniziale delle CCP riconosciute dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/2099 o a seguito di un riesame periodico successivo. Tale commissione riflette le informazioni supplementari che l'ESMA deve raccogliere e analizzare per le CCP di classe 2 e comprende i costi relativi alla valutazione della conformità comparabile. L'inclusione della valutazione della conformità comparabile nella commissione di riconoscimento offre diversi vantaggi, quali la semplicità (si prevede che quasi tutte le CCP di classe 2 chiederanno di avvalersi della conformità comparabile, alla luce dei benefici che offre) e le notevoli sinergie nella valutazione dei requisiti per il riconoscimento (in particolare laddove vi siano condizioni) e della conformità comparabile.

Tutte le CCP di paesi terzi dovrebbero pagare anche commissioni annuali, ma con differenze tra commissioni per le CCP di classe 1 e commissioni per le CCP di classe 2. Le commissioni annuali dell'ESMA si baseranno sul suo programma di lavoro e sui costi previsti e saranno quindi proporzionate al livello delle sue attività. I costi relativi alla valutazione della conformità comparabile successivamente al riconoscimento dovrebbero essere coperti dalle

commissioni annuali. Si prevede che tali richieste avranno carattere eccezionale, poiché è altamente probabile che le CCP chiedano di avvalersi della conformità comparabile al momento della domanda di riconoscimento, dati i benefici che comporta per le CCP di classe 2. Inoltre, la nozione di eventuali sconti è fuorviante in quanto, ai sensi dell'EMIR, l'ESMA rimane responsabile della vigilanza su base continuativa della conformità della CCP ai requisiti per il riconoscimento, indipendentemente dal fatto che sia accordata la conformità comparabile.

Infine, per quanto riguarda le commissioni annuali per l'anno del riconoscimento, la Commissione propone di calcolare tali commissioni annuali in proporzione alla commissione di riconoscimento di base e alla commissione di riconoscimento aggiuntiva a carico delle CCP di classe 1 e di classe 2.

Commissioni proporzionate al fatturato

L'articolo 25 *quinquies* dell'EMIR prescrive che le commissioni a carico delle CCP di paesi terzi siano proporzionate al fatturato.

Al fine di ottemperare a tale prescrizione in modo proporzionato, occorre prendere in considerazione diversi aspetti. Da un lato, vi sono i costi sostenuti dalle CCP di paesi terzi per fornire informazioni annuali sul fatturato che siano pertinenti e comparabili tra CCP di paesi terzi. Pertanto, in linea di principio, la commissione dovrebbe riflettere accuratamente le dimensioni delle CCP dei paesi terzi nel contesto dell'EMIR, senza creare un onere eccessivo per le CCP che devono fornire tali informazioni o per l'ESMA che deve analizzarle. Il modo in cui la commissione riflette il fatturato dovrebbe essere comparabile anche tra CCP di paesi terzi e deve tenere conto del fatto che tali CCP sono stabilite in giurisdizioni diverse, che potrebbero avere anche pratiche contabili differenti.

A tale riguardo, possono essere prese in considerazione diverse misurazioni del fatturato: i ricavi complessivi della CCP a livello mondiale che provengono da tutte le sue aree di attività; i ricavi della CCP a livello mondiale che provengono dai servizi di compensazione; o i ricavi della CCP che provengono dai servizi di compensazione generati nell'Unione o relativi a strumenti finanziari in valute dell'Unione. Dovrebbe essere relativamente semplice reperire i ricavi complessivi a livello mondiale, ad esempio nelle relazioni annuali. Tuttavia, potrebbe essere eccessivo prendere in considerazione i ricavi complessivi, dal momento che essi potrebbero comprendere ricavi provenienti da aree di attività diverse dalla compensazione, a seconda della struttura societaria della CCP. A tale riguardo, nel contesto dell'EMIR sembrerebbe più appropriato confrontare i ricavi delle CCP che provengono dai servizi di compensazione in generale (ad esempio, le commissioni di partecipazione e le commissioni di compensazione, al netto dei costi delle operazioni).

Anche prendere in considerazione i ricavi provenienti dai servizi di compensazione generati nell'Unione o in relazione a strumenti finanziari in valute dell'Unione potrebbe essere un criterio appropriato per riflettere il fatturato. Tali informazioni non sono tuttavia facilmente disponibili. Fornire tali informazioni in maniera standardizzata potrebbe comportare un notevole onere amministrativo per le CCP dei paesi terzi, ma anche per l'ESMA che deve analizzarle. La Commissione propone pertanto di confrontare i ricavi delle CCP a livello mondiale provenienti dai servizi di compensazione, in quanto rappresentano un parametro adeguato per riflettere il fatturato nelle commissioni che devono essere pagate dalle CCP di paesi terzi. Per semplificare e ridurre l'onere relativo alla segnalazione, la Commissione propone di considerare i ricavi dell'ultimo esercizio della CCP, nonostante il fatto che esercizi e principi contabili possano variare da una CCP all'altra. Le informazioni pertinenti dovrebbero essere facilmente accessibili alle CCP ed eventualmente anche pubblicate nelle relazioni annuali.

Al fine di standardizzare ulteriormente il confronto tra CCP di paesi terzi e migliorare la prevedibilità, la Commissione propone di introdurre intervalli entro i quali alle CCP di classe 2 sarà imposto il pagamento della medesima commissione. In tal modo le commissioni potrebbero riflettere il fatturato delle CCP in maniera funzionale, senza che un confronto imperfetto tra un fatturato e l'altro possa tradursi in commissioni inique.

Le funzioni da svolgere annualmente in relazione alle CCP riconosciute variano notevolmente tra CCP di classe 1 e CCP di classe 2. Mentre le funzioni dell'ESMA in relazione alle CCP di classe 2 sono più ampie e complesse, le funzioni dell'ESMA in relazione alle CCP di classe 1 saranno relativamente standardizzate per tutte le CCP di classe 1, a prescindere dalle loro dimensioni. È pertanto opportuno che il fatturato non si rifletta nelle commissioni annuali per le CCP di classe 1 allo stesso modo che nelle commissioni annuali per le CCP di classe 2. Le commissioni annuali per le CCP di classe 1 dovrebbero essere sostanzialmente inferiori alle commissioni a carico delle CCP di classe 2, rispecchiando in tal modo il fatturato più basso delle CCP di classe 1.

Inoltre, poiché si prevede che vi saranno più CCP di classe 1 che CCP di classe 2, l'onere amministrativo tanto per l'ESMA quanto per le CCP di paesi terzi sarà rispecchiato meglio se il fatturato è esplicitamente utilizzato soltanto per il calcolo delle commissioni per le CCP di classe 2.

La Commissione ritiene pertanto appropriato prevedere una commissione annuale forfettaria per le CCP di classe 1, che rifletta i costi dell'ESMA connessi all'attività delle CCP di classe 1 ripartiti in egual misura tra tutte le CCP di classe 1 riconosciute.

Per le CCP di classe 2, la Commissione ritiene che le commissioni annuali dovrebbero essere esplicitamente fissate in proporzione al fatturato delle CCP, riflettendo i costi previsti dall'ESMA per le CCP di classe 2. Per motivi di semplicità e per ridurre al minimo l'impatto di una potenziale mancanza di comparabilità, le CCP di classe 2 dovrebbero essere divise in due grandi gruppi che riflettano il fatturato delle CCP a livello mondiale generato dalla fornitura di servizi di compensazione. Le CCP all'interno dello stesso gruppo sarebbero soggette alla stessa commissione annuale, ma invece di suddividere i costi in egual misura tra tutte le CCP di paesi terzi, alle CCP nell'intervallo inferiore verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del fatturato pari a 1,0 e alle CCP nell'intervallo superiore un fattore di ponderazione del fatturato pari a 1,2.

Prevedibilità

I portatori di interessi hanno chiesto che le commissioni 1) siano, per quanto possibile, prevedibili per le CCP di paesi terzi e 2) non siano applicate con effetto retroattivo.

Per quanto riguarda le commissioni di riconoscimento, le funzioni e il lavoro sono in gran parte prevedibili. In quanto tali, le commissioni di riconoscimento (ossia la commissione di riconoscimento di base e la commissione "integrativa" aggiuntiva per le CCP di classe 2) dovrebbero essere fissate nell'atto delegato sulla base dell'esperienza passata e delle previsioni dell'ESMA, indicate nel programma di lavoro e nel bilancio per attività, il che offre alle CCP dei paesi terzi una chiara prevedibilità.

Per quanto riguarda le commissioni annuali, è opportuno trovare un equilibrio tra conseguire lo stesso grado di prevedibilità e assicurare che le commissioni rispecchino i costi sostenuti dall'ESMA per le funzioni da svolgere annualmente (ad esempio, mantenere gli accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi, controllare gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, riesaminare la classificazione, esercitare su base continuativa la vigilanza delle CCP di classe 2). In linea con l'approccio utilizzato per i repertori di dati sulle negoziazioni e le agenzie di rating del credito e affinché le commissioni rispecchino i

costi sostenuti dall'ESMA, è opportuno fissare annualmente le commissioni annuali sulla base del programma di lavoro e del bilancio per attività dell'ESMA. Tale approccio dovrebbe applicarsi sia alle CCP di classe 1 che alle CCP di classe 2. Le proposte di alcuni di fissare le commissioni annuali per le CCP di classe 1 nell'atto delegato, variando le commissioni annuali per le CCP di classe 2, comportano il rischio che le CCP di classe 2 si trovino a sovvenzionare surrettiziamente le commissioni più basse delle CCP di classe 1 (e viceversa). Ciò può essere evitato se le commissioni annuali per le CCP di classe 1 e di classe 2 sono stabilite annualmente sulla base del programma di lavoro e del bilancio dell'ESMA.

La procedura per la fissazione delle commissioni annuali è trasparente e prevedibile. L'ESMA presenta il suo programma di lavoro annuale insieme alla stima dei costi e al progetto di bilancio nel mese di settembre di ogni anno, dando una prima indicazione del livello delle commissioni. Il bilancio approvato è pubblicato sul sito web dell'ESMA e nella Gazzetta ufficiale dell'UE all'inizio dell'anno civile cui si riferisce. L'ESMA sarà tenuta a inviare alle CCP di paesi terzi una nota di addebito 30 giorni di calendario prima della data di scadenza, specificando l'importo della commissione annuale.

Trasparenza e giustificazione delle commissioni

A norma dell'articolo 25 *quinquies* dell'EMIR, l'ESMA è tenuta a imporre alle CCP di paesi terzi commissioni per coprire tutti i costi da essa sostenuti per il riconoscimento delle CCP e per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alle CCP di paesi terzi a norma dell'EMIR. Le commissioni dovrebbero tuttavia essere limitate ai costi sostenuti in relazione alle CCP di paesi terzi e non dovrebbero coprire i costi per le funzioni svolte in relazione alle CCP stabilite nell'Unione, che saranno coperti dai contributi delle autorità pubbliche nazionali e dalle sovvenzioni dell'Unione. Il bilancio dell'ESMA è inoltre stabilito in relazione al livello di attività previsto per le CCP di classe 1 e di classe 2 nell'anno successivo. In altre parole, le commissioni sono addebitate per coprire i costi previsti dell'ESMA, non per espanderne l'attività. L'ESMA è un'autorità pubblica e, in quanto tale, è soggetta al massimo livello di controllo. Il suo bilancio è sottoposto a revisione annuale da parte della Corte dei conti europea.

Le commissioni dovrebbero anche essere attentamente calibrate in modo da evitare squilibri di bilancio strutturali, che siano disavanzi o avanzi. Benché l'ESMA debba trarre insegnamenti per i prossimi anni e ricalibrare i bilanci in cui disavanzi o avanzi sono ripetuti o significativi, non vengono rimosse commissioni supplementari per coprire i disavanzi e gli avanzi non vengono restituiti.

I portatori di interessi hanno inoltre chiesto commissioni più simili a quelle applicate da altre autorità di regolamentazione e di vigilanza. Le autorità del Canada, di Hong Kong, dell'Australia e di Singapore impongono il pagamento di livelli diversi di commissioni alle CCP nazionali e straniere. Nel Regno Unito le commissioni di autorizzazione a carico delle CCP del Regno Unito variano da un minimo di circa 5 500 EUR a un massimo di circa 330 000 EUR. Nell'Unione le autorità svedesi applicano commissioni di autorizzazione alle CCP nazionali che variano da un minimo di circa 6 300 EUR a un massimo di circa 820 000 EUR e anche le autorità tedesche, spagnole, greche e polacche applicano commissioni di autorizzazione alle CCP nazionali (tra 4 500 e 150 000 EUR, a seconda dell'autorità). Le autorità degli altri Stati membri non applicano commissioni per l'autorizzazione. In ogni caso, queste cifre sono anche il riflesso dei diversi modelli di finanziamento dei diversi organismi (ad esempio, in Europa è più comune avere modelli di finanziamento basati sulle commissioni), di un diverso approccio alla vigilanza del rischio e dei costi amministrativi e di vigilanza. In base alle informazioni di cui dispone la

Commissione, il livello delle commissioni previsto nel presente atto delegato non sarebbe inedito⁶.

3.1. Analisi dei costi e dei benefici

L'ESMA sosterrà i costi associati al riconoscimento e allo svolgimento delle sue funzioni a norma dell'EMIR in relazione alle CCP di paesi terzi. L'EMIR prevede che l'ESMA imponga alle CCP dei paesi terzi il pagamento di commissioni per coprire tali costi. Le commissioni dovrebbero essere proporzionate al fatturato delle CCP.

Sulla base delle informazioni fornite dall'ESMA, la Commissione ha valutato il potenziale livello di lavoro necessario e le diverse ipotesi di base. La Commissione ha inoltre riesaminato a livello granulare le stime dei costi dell'ESMA su cui si basa la consulenza tecnica dell'Autorità.

Metodologia

Sono prese in considerazione 3 categorie di costi: costi variabili specifici, costi variabili ripartiti e costi fissi.

- I **costi variabili specifici** (equivalenti a tempo pieno (ETP) per CCP) coprono funzioni specifiche per ciascuna CCP di paese terzo (ad esempio, l'esame della completezza della domanda di riconoscimento);
- i **costi variabili ripartiti** (ETP per CCP) coprono funzioni specifiche che l'ESMA deve svolgere per tutte le CCP di paesi terzi della stessa giurisdizione (ad esempio, la conclusione di accordi di cooperazione con l'autorità di un paese terzo); e
- i **costi fissi** riguardano aspetti quali gli investimenti in specifici sistemi informatici e il mantenimento degli stessi per tutte le CCP di paesi terzi e i costi del comitato di vigilanza delle CCP, compresi il presidente e i due membri indipendenti. Tali costi sono stimati a un determinato importo, che viene poi ripartito e imputato a ciascuna CCP.

Al fine di stabilire il livello delle commissioni di riconoscimento di base e aggiuntiva, per la stima sono utilizzati i costi medi standard⁷ di 172 125 EUR per ogni equivalente a tempo pieno (ETP) per gli agenti temporanei e di 95 620 EUR per gli esperti nazionali degli Stati membri distaccati presso l'ESMA. I costi medi standard comprendono stipendi e altre indennità, contributi pensionistici e sanitari, nonché altri costi indispensabili per l'esercizio delle funzioni del membro del personale in questione (servizi di gestione delle infrastrutture, formazione, missioni, locazione degli edifici e manutenzione, sistemi/attrezzature IT) e tiene conto degli esperti nazionali degli Stati membri distaccati presso l'ESMA. Il costo delle spese generali deve essere aggiunto a tale costo medio per ETP. I costi per il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP sono stimati a circa 1 milione di EUR l'anno, di cui una parte dovrebbe essere coperta dalle commissioni pagate dalle CCP di paesi terzi. Oltre a ciò, sarà significativo l'investimento in uno strumento informatico specifico per assumere il nuovo mandato in relazione alle CCP di paesi terzi.

Il livello delle commissioni proposto nel presente atto delegato si basa su diverse ipotesi di base riguardanti i costi che sono in linea con quelle utilizzate dall'ESMA nella sua consulenza tecnica, in particolare:

⁶ Consulenza tecnica dell'ESMA, https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2650_final_report_on_ta_on_emir_2_2_ccp_fees.pdf

⁷ Costi medi standard per ETP applicabili nel 2020 per la stima dei costi diretti della Commissione europea.

- il numero di CCP di paesi terzi che presenteranno una domanda di riconoscimento e saranno riconosciute a norma dell'EMIR 2.2 e che saranno classificate come CCP di livello 1 o di livello 2. Per verificare questa ipotesi, la Commissione ha elaborato molti scenari diversi, con numeri diversi di CCP classificate come CCP di classe 1 o di classe 2, ma l'impatto complessivo sul livello delle commissioni è stato trascurabile;
- i costi fissi sono ripartiti in modo uniforme: il costo per ciascuna CCP di classe 1 e per ciascuna CCP di classe 2 è lo stesso in un dato anno;
- il comitato di vigilanza delle CCP dedicherà la maggior parte nel suo tempo alle CCP dei paesi terzi (riconoscimento, classificazione e quindi vigilanza delle stesse) e, di conseguenza, una gran parte dei costi per il presidente e i membri indipendenti dovrebbe essere imputata alle CCP dei paesi terzi.

Commissioni di riconoscimento

La Commissione stima che i costi di trattamento delle domande di riconoscimento (valutazione della completezza della domanda, richiesta di informazioni supplementari, ove necessarie, redazione della decisione) e i costi relativi alla classificazione delle CCP di paesi terzi ammonterebbero a circa 50 000 EUR. Secondo i calcoli della Commissione sulla base dei costi di cui sopra, ciò corrisponde a circa 2 ETP per un periodo di 1,5 mesi, più i costi fissi ripartiti.

Le domande di riconoscimento delle CCP di classe 2 comportano costi aggiuntivi (richiesta di informazioni supplementari), un lavoro più sostanziale (consultazione delle autorità dei paesi terzi, consultazione delle banche centrali di emissione, valutazione dei requisiti per il riconoscimento aggiuntivi, tra cui la conformità delle CCP ai requisiti di cui all'articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, valutazione delle richieste di conformità comparabile) e il maggiore coinvolgimento del comitato di vigilanza delle CCP. I costi aggiuntivi sono stimati a 360 000 EUR, che corrispondono a circa 2 ETP (per un anno), più i costi fissi ripartiti, compresi quelli del comitato di vigilanza delle CCP. L'importo riflette, tra l'altro, un approccio più semplice e proporzionato alla conformità comparabile.

La Commissione propone pertanto il pagamento di una commissione di riconoscimento di base pari a 50 000 EUR, da imporre a tutte le CCP di paesi terzi che chiedono il riconoscimento, e di una commissione di riconoscimento aggiuntiva di 360 000 EUR, da imporre alle CCP di classe 2.

Commissioni annuali

La Commissione propone che le commissioni annuali per le CCP di classe 1 e di classe 2 siano stabilite annualmente sulla base del programma di lavoro e del bilancio dell'ESMA.

Il bilancio dell'ESMA è basato sui costi per attività. Esso indica i costi per il numero di ETP necessari per svolgere le funzioni dell'ESMA, i relativi costi per la logistica, le tecnologie IT, la comunicazione e i costi generali, nonché i costi fissi. La corretta esecuzione del bilancio è sottoposta al controllo della Corte dei conti europea. Commissioni annuali determinate su tale base assicurano pertanto che i costi siano trasparenti e che le commissioni siano allineate ai costi sostenuti dall'ESMA.

Le commissioni annuali per le CCP di classe 1 e di classe 2 dovrebbero coprire:

- le attività su base continuativa, quali la vigilanza su base continuativa delle CCP di paesi terzi, la cooperazione con le autorità dei paesi terzi e il controllo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi;

- le attività periodiche, come il riesame periodico della classificazione delle CCP (secondo quanto disposto dall'EMIR) e le valutazioni prescritte in caso di estensione di attività o servizi;
- la ripartizione dei costi fissi (IT, comitato di vigilanza delle CCP).

Per le CCP di classe 1, la Commissione stima una commissione annuale complessiva pari a circa 50 000 EUR per CCP, in linea con le stime dell'ESMA fornite nella consulenza tecnica. Tuttavia, è importante sottolineare che non si tratta di un importo annuo fisso, bensì di un importo connesso alle funzioni e ai costi associati alle CCP di classe 1 e, in quanto tale, la commissione annuale per le CCP di classe 1 varierà nel corso del tempo.

Per le CCP di classe 2 la Commissione parte dall'ipotesi che le funzioni di vigilanza dell'ESMA siano le stesse, a prescindere dal fatto che alla CCP sia stata accordata o meno la conformità comparabile. Al fine di rispecchiare il fatturato, le CCP di classe 2 saranno suddivise in due gruppi.

È probabile che le CCP trasferiscano ai partecipanti diretti e ai clienti i loro costi – in varia misura e in modi diversi – e in ogni caso l'importo dovrebbe essere compensato dai benefici derivanti dall'accesso ai partecipanti diretti e alle sedi di negoziazione dell'Unione e dal trattamento vantaggioso a norma del regolamento sui requisiti patrimoniali.

3.2. Proporzionalità

Il presente regolamento stabilisce le commissioni che le CCP di paesi terzi devono pagare, specificando i tipi, le fattispecie per cui esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento. L'obiettivo delle commissioni è coprire interamente i costi sostenuti dall'ESMA per il riconoscimento e lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alle CCP di paesi terzi a norma dell'EMIR. Le commissioni dovrebbero essere attentamente calibrate in modo da coprire tutti i costi dell'ESMA, senza che ciò comporti avanzi o disavanzi di bilancio. Le commissioni dovrebbero essere proporzionate al fatturato delle CCP, ma la loro attuazione non dovrebbe comportare oneri indebiti per le CCP di paesi terzi o per l'ESMA. Le commissioni stabilite nel presente atto delegato conseguono tali obiettivi e sono pertanto proporzionate.

In considerazione di quanto sopra, il presente atto delegato garantisce l'applicazione proporzionata dell'EMIR e di conseguenza tiene conto del principio di proporzionalità.

3.3. Sussidiarietà

Il presente atto delegato stabilisce le commissioni che l'ESMA dovrebbe imporre alle CCP di paesi terzi per coprire i costi per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione a tali CCP a norma dell'EMIR. Gli Stati membri non possono adottare provvedimenti per stabilire le commissioni che l'ESMA dovrebbe imporre alle CCP di paesi terzi. Il presente atto delegato integra l'EMIR, rispettando il principio di proporzionalità come indicato sopra, ed è pertanto in linea con il principio di sussidiarietà.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il capo I del regolamento delegato proposto stabilisce i tipi di commissione da imporre alle CCP di paesi terzi:

- l'articolo 1 specifica le commissioni di riconoscimento una tantum di base da imporre a tutte le CCP di paesi terzi che chiedono il riconoscimento, indipendentemente dalla loro rilevanza sistemica per l'Unione o i suoi Stati membri (paragrafo 1), nonché le commissioni di riconoscimento una tantum aggiuntive da imporre alle CCP di paesi

terzi di rilevanza sistemica per coprire i costi supplementari per il trattamento di tali domande (paragrafo 2);

- l'articolo 2 specifica le modalità di determinazione delle commissioni annuali da imporre alle CCP di paesi terzi riconosciute in funzione della rilevanza sistemica delle CCP, sulla base dei costi previsti e del bilancio per attività dell'ESMA;
- l'articolo 3 specifica come calcolare le commissioni annuali (ridotte) da imporre alle CCP di paesi terzi nell'anno in cui sono riconosciute;
- l'articolo 4 specifica come tenere conto del fatturato delle CCP di rilevanza sistemica ai fini della fissazione delle commissioni annuali a loro carico.

Il capo II definisce le modalità di pagamento e il principio del non rimborso delle commissioni, in particolare:

- l'articolo 5 stabilisce le modalità generali di pagamento: i pagamenti devono essere effettuati in euro e, in caso di ritardo nel pagamento, devono essere inflitte penalità;
- l'articolo 6 specifica le modalità di pagamento delle commissioni di riconoscimento, che queste ultime devono essere pagate prima che l'ESMA valuti se i requisiti per il riconoscimento sono soddisfatti e che non sono rimborsate;
- l'articolo 7 specifica le modalità di pagamento delle commissioni annuali, che queste ultime devono essere pagate in anticipo rispetto all'anno civile cui si riferiscono e che non sono rimborsate.

Il capo III contiene le disposizioni transitorie e finali:

- l'articolo 8 specifica le modalità di pagamento delle commissioni di riconoscimento per le CCP di paesi terzi che hanno presentato la domanda di riconoscimento prima dell'entrata in vigore dell'atto delegato;
- l'articolo 9 specifica le commissioni annuali provvisorie che devono essere pagate dalle CCP già riconosciute prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/2099 che modifica l'EMIR;
- l'articolo 10 stabilisce la data di entrata in vigore dell'atto delegato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.7.2020

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali stabilite nei paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni⁸, in particolare l'articolo 25 *quinquies*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25 *quinquies* del regolamento (UE) n. 648/2012, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") impone alle controparti centrali ("CCP") di paesi terzi il pagamento di commissioni associate alla domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 25 del medesimo regolamento e commissioni annuali associate allo svolgimento delle funzioni dell'ESMA in conformità del medesimo regolamento in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute. A norma dell'articolo 25 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, tali commissioni sono proporzionate al fatturato delle CCP interessate e coprono tutti i costi sostenuti dall'ESMA per il riconoscimento e per lo svolgimento delle sue funzioni in conformità del medesimo regolamento in relazione alle CCP di paesi terzi.
- (2) Il pagamento di commissioni associate alla domanda di riconoscimento ("commissioni di riconoscimento") dovrebbe essere imposto alle CCP di paesi terzi per coprire i costi sostenuti dall'ESMA per il trattamento delle domande di riconoscimento, compresi i costi per verificare che le domande siano complete, richiedere informazioni supplementari e redigere decisioni, nonché i costi relativi alla valutazione della rilevanza sistemica delle CCP di paesi terzi ("classificazione"). Per le CCP che sono di rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri e che sono riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (UE) n. 648/2012 ("CCP di classe 2"), l'ESMA sostiene costi aggiuntivi. Tali costi aggiuntivi sono sostenuti dall'ESMA per valutare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (UE) n. 648/2012 e per valutare se, rispettando il quadro giuridico applicabile del paese terzo, la CCP può essere considerata conforme ai requisiti di cui all'articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 ("conformità comparabile"). I costi associati alle domande presentate dalle CCP di classe 2 saranno pertanto superiori a quelli associati alle domande presentate dalle CCP di paesi terzi che non sono ritenute di rilevanza

⁸

[GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.](#)

sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri ("CCP di classe 1").

- (3) A tutte le CCP di paesi terzi che presentano una domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe essere imposto il pagamento di una commissione di riconoscimento di base; alle CCP di classe 2 dovrebbe essere imposto anche il pagamento di una commissione aggiuntiva per coprire i costi aggiuntivi sostenuti dall'ESMA nell'ambito della procedura di domanda. Il pagamento della commissione di riconoscimento aggiuntiva dovrebbe essere imposto anche alle CCP già riconosciute la prima volta in cui l'ESMA determina che debbano essere classificate come CCP di classe 2 a seguito del riesame della loro rilevanza sistemica a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, o dell'articolo 89, paragrafo 3 *quater*, del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (4) Alle CCP di paesi terzi riconosciute deve essere inoltre imposto il pagamento di commissioni annuali per coprire i costi sostenuti dall'ESMA per lo svolgimento delle sue funzioni a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione a tali CCP. Tanto per le CCP di classe 1 quanto per quelle di classe 2, tali funzioni comprendono il riesame periodico della rilevanza sistemica delle CCP a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, l'attuazione e il mantenimento di accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi e il controllo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi. Per le CCP di classe 2 l'ESMA è altresì tenuta a vigilare su base continuativa sul rispetto da parte di tali CCP dei requisiti di cui all'articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, anche in virtù della conformità comparabile, ove sia stata accordata. È pertanto opportuno applicare commissioni annuali diverse alle CCP di classe 1 e alle CCP di classe 2.
- (5) Le commissioni di riconoscimento e le commissioni annuali previste dal presente regolamento dovrebbero coprire i costi che l'ESMA prevede di sostenere per il trattamento delle domande di riconoscimento sulla base della sua esperienza nello svolgimento di funzioni in relazione a CCP di paesi terzi e altri soggetti sottoposti a vigilanza, nonché sulla base dei costi previsti indicati nel suo bilancio annuale per attività.
- (6) Le funzioni svolte dall'ESMA a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione alle CCP di classe 1 riconosciute saranno in gran parte identiche per ciascuna CCP di classe 1, indipendentemente dalle dimensioni. È pertanto opportuno che i costi sostenuti dall'ESMA in relazione alle CCP di classe 1 riconosciute siano coperti da una commissione annuale di importo identico versata da ciascuna CCP di classe 1 riconosciuta. In relazione alle CCP di classe 2 riconosciute, al fine di garantire un'equa ripartizione delle commissioni che rifletta anche l'effettivo sforzo amministrativo richiesto all'ESMA per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione a ciascuna CCP di classe 2, le commissioni annuali dovrebbero tenere conto anche del fatturato di ciascuna CCP di classe 2.
- (7) Le commissioni annuali a carico delle CCP di paesi terzi per il primo anno in cui sono riconosciute a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero essere proporzionate alla parte dell'anno in cui l'ESMA svolge le sue funzioni in conformità del medesimo regolamento in relazione a tali CCP. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi all'anno in cui una CCP riconosciuta come CCP di classe 1 è classificata per la prima volta come CCP di classe 2 ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

- (8) Per garantire il finanziamento tempestivo dei costi sostenuti dall'ESMA in relazione alle domande di riconoscimento presentate a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le commissioni di riconoscimento dovrebbero essere pagate all'ESMA prima del trattamento della domanda di riconoscimento o della valutazione del rispetto, da parte delle CCP di classe 2, dei requisiti di riconoscimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (UE) n. 648/2012. Al fine di garantire il finanziamento tempestivo dei costi sostenuti dall'ESMA per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute, le commissioni annuali dovrebbero essere pagate all'inizio dell'anno civile cui si riferiscono. Le commissioni annuali nel primo anno del riconoscimento dovrebbero essere pagate subito dopo l'adozione della decisione di riconoscimento.
- (9) Al fine di scoraggiare domande reiterate o infondate, le commissioni di riconoscimento non dovrebbero essere rimborsate qualora il richiedente ritiri la domanda. Poiché l'attività amministrativa necessaria per le domande di riconoscimento che vengono respinte è identica a quella necessaria per le domande accettate, le commissioni di riconoscimento non dovrebbero essere rimborsate in caso di rifiuto del riconoscimento.
- (10) I costi sostenuti dall'ESMA successivamente all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/2099 in relazione a CCP di paesi terzi che sono già state riconosciute in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del [*OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*] dovrebbero essere coperti dalle commissioni. Tali CCP di paesi terzi dovrebbero essere pertanto tenute a pagare una commissione annuale provvisoria per il 2020 e per ogni anno successivo fino alla conclusione del riesame della loro rilevanza sistemica a norma dell'articolo 89, paragrafo 3 *quater*, del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (11) Il presente regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire che l'ESMA sia finanziata in modo tempestivo e adeguato a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/2099,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

COMMISSIONI

Articolo 1

Commissioni di riconoscimento

1. La CCP stabilita in un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 paga una commissione di riconoscimento di base di 50 000 EUR.
2. La CCP stabilita in un paese terzo paga una commissione di riconoscimento aggiuntiva di 360 000 EUR qualora l'ESMA stabilisca che, in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2 *bis*, del regolamento (UE) n. 648/2012, tale CCP è di rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri ("CCP di classe 2"). La CCP di classe 2 paga la commissione di riconoscimento aggiuntiva in ciascuno dei seguenti casi:

- (a) la CCP presenta una domanda di riconoscimento;
- (b) se già riconosciuta a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP risulta essere una CCP di classe 2 a seguito del riesame effettuato dall'ESMA in conformità dell'articolo 25, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

Articolo 2

Commissioni annuali

1. La CCP riconosciuta paga una commissione annuale.
2. Se la CCP è riconosciuta dall'ESMA in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 ("CCP di classe 1"), per ciascuna CCP di classe 1 la commissione annuale per un determinato anno (n) è pari alla commissione annuale complessiva divisa in parti uguali tra tutte le CCP di classe 1 riconosciute al 31 dicembre dell'anno precedente (n-1).

Ai fini del primo comma, la commissione annuale complessiva per un determinato anno (n) è pari alla stima delle spese incluse nel bilancio dell'ESMA per l'anno in questione che sono relative alle funzioni che l'ESMA deve svolgere in relazione a tutte le CCP di classe 1 riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

3. Se la CCP è riconosciuta dall'ESMA in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (UE) n. 648/2012 ("CCP di classe 2"), la commissione annuale per un determinato anno (n) è pari alla commissione annuale complessiva divisa in parti uguali tra tutte le CCP di classe 2 riconosciute al 31 dicembre dell'anno precedente (n-1), moltiplicata per il fattore di ponderazione applicabile determinato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento.

Ai fini del primo comma, la commissione annuale complessiva per un determinato anno (n) è pari alla stima delle spese incluse nel bilancio dell'ESMA per l'anno in questione che sono relative alle funzioni che l'ESMA deve svolgere in relazione a tutte le CCP di classe 2 riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 3

Commissioni annuali nell'anno del riconoscimento

1. Per l'anno in cui la CCP di un paese terzo è riconosciuta dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, la commissione annuale è calcolata come segue:

- (a) se l'ESMA riconosce che la CCP è una CCP di classe 1, la commissione annuale è determinata in proporzione alla commissione di riconoscimento di base di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Number of calendar days from the date of recognition until 31 December}}{\text{Number of calendar days in year}}$$

- (b) se l'ESMA riconosce che la CCP è una CCP di classe 2, la commissione annuale è determinata in proporzione alla commissione di riconoscimento

aggiuntiva di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Number of calendar days from the date of recognition until 31 December}}{\text{Number of calendar days in year}}$$

2. Se la CCP ha pagato una commissione annuale provvisoria conformemente all'articolo 9 per l'anno in cui la CCP è riconosciuta come CCP di classe 1, non è imposto il pagamento della commissione annuale calcolata in conformità del paragrafo 1, lettera a).
3. Se la CCP ha pagato una commissione annuale provvisoria conformemente all'articolo 9 o una commissione annuale conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, per l'anno in cui la CCP è riconosciuta come CCP di classe 2, l'importo di tale commissione è detratto dalla commissione da pagare in conformità del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 4

Fatturato applicabile per le CCP di classe 2

1. Il fatturato pertinente della CCP di classe 2 corrisponde ai suoi ricavi a livello mondiale derivanti dalla fornitura di servizi di compensazione (commissioni di partecipazione e commissioni di compensazione, al netto dei costi delle operazioni) durante l'ultimo esercizio finanziario della CCP.

La CCP di classe 2 fornisce annualmente all'ESMA dati sottoposti a revisione contabile che confermano i suoi ricavi a livello mondiale derivanti dalla fornitura dei servizi di compensazione di cui al primo comma. I dati sottoposti a revisione contabile sono trasmessi all'ESMA entro il 30 settembre di ogni anno. I documenti contenenti i dati sottoposti a revisione contabile sono forniti in una lingua comunemente utilizzata nell'ambiente dei servizi finanziari.

Se i ricavi di cui al primo comma sono segnalati in una valuta diversa dall'euro, l'ESMA li converte in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell'euro applicabile al periodo nel quale tali ricavi sono stati registrati. A tal fine è utilizzato il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

2. In base al fatturato determinato conformemente al paragrafo 1 per un determinato anno (n), si considera che la CCP appartenga a uno dei seguenti gruppi:

(a) gruppo 1: fatturato annuo inferiore a 600 milioni di EUR;

(b) gruppo 2: fatturato annuo pari a 600 milioni di EUR o superiore.

Alle CCP di classe 2 appartenenti al gruppo 1 è attribuito un fattore di ponderazione del fatturato pari a 1.

Alle CCP di classe 2 appartenenti al gruppo 2 è attribuito un fattore di ponderazione del fatturato pari a 1,2.

3. Il fattore complessivo di ponderazione del fatturato di tutte le CCP di classe 2 riconosciute per un determinato anno (n) è pari alla somma dei fattori di ponderazione del fatturato determinati conformemente al paragrafo 2 di tutte le CCP di classe 2 riconosciute dall'ESMA al 31 dicembre dell'anno precedente (n-1).

4. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, il fattore di ponderazione applicabile della CCP di classe 2 per un determinato anno (n) è pari al suo fattore di ponderazione del fatturato, determinato conformemente al paragrafo 2, diviso per il fattore complessivo di ponderazione del fatturato di tutte le CCP di classe 2 riconosciute, determinato conformemente al paragrafo 3.

CAPO II

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 5

Modalità generali di pagamento

1. Tutte le commissioni sono pagate in euro.
2. Eventuali ritardi di pagamento sono soggetti agli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046⁹.
3. Le comunicazioni tra l'ESMA e le CCP di paesi terzi avvengono per via elettronica.

Articolo 6

Pagamento delle commissioni di riconoscimento

1. La commissione di riconoscimento di base di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento è pagata al momento della presentazione della domanda di riconoscimento da parte della CCP.

In deroga al primo comma, se la Commissione non ha adottato un atto di esecuzione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 per il paese terzo in cui la CCP è stabilita al momento della presentazione della domanda di riconoscimento, la commissione di riconoscimento di base è pagata al più tardi il giorno dell'entrata in vigore di tale atto di esecuzione.
2. La data entro la quale deve essere pagata la commissione di riconoscimento aggiuntiva di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento è fissata in una nota di addebito inviata dall'ESMA alla CCP a seguito della richiesta dell'ESMA alla CCP di trasmettere informazioni supplementari per la valutazione della conformità della CCP ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tra la data in cui l'ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario.
3. Le commissioni di riconoscimento non sono rimborsate.

Articolo 7

Pagamento delle commissioni annuali

1. Le commissioni annuali di cui all'articolo 2 per un determinato anno (n) sono pagate entro il 31 marzo dell'anno (n).

⁹ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

L'ESMA invia a tutte le CCP di paesi terzi riconosciute una nota di addebito che specifica l'importo delle commissioni annuali entro il 1° marzo dell'anno (n).

2. L'importo della commissione annuale di cui all'articolo 3 nell'anno del riconoscimento e la data entro la quale deve essere pagata sono indicati in una nota di addebito inviata dall'ESMA alla CCP. Tra la data in cui l'ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario.
3. Le commissioni annuali pagate dalla CCP non sono rimborsate.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 8

Domande di riconoscimento già presentate

1. Se la CCP di un paese terzo ha presentato domanda di riconoscimento prima del [OP: *inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*] e l'ESMA non ha ancora adottato una decisione volta a riconoscere la CCP o a rifiutare il riconoscimento, la CCP paga la commissione di riconoscimento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, entro il [OP: *inserire la data corrispondente a 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*].
2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'ESMA abbia sospeso il trattamento della domanda di riconoscimento della CCP di un paese terzo prima del [OP: *inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*], la CCP paga la commissione di riconoscimento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, entro la data di pagamento indicata nella nota di addebito inviata dall'ESMA alla CCP, a seguito della notifica della revoca della sospensione del trattamento della domanda. Tra la data in cui l'ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario.

Articolo 9

Commissione annuale provvisoria per le CCP già riconosciute

1. La CCP di un paese terzo che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è riconosciuta dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 paga una commissione annuale provvisoria di 50 000 EUR per il 2020 e per ogni anno successivo fino alla conclusione del riesame della sua rilevanza sistemica a norma dell'articolo 89, paragrafo 3 *quater*, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al riconoscimento in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, o dell'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, del medesimo regolamento, oppure al rifiuto del riconoscimento.
2. La commissione annuale provvisoria per il 2020 è pagata entro 30 giorni di calendario dall'entrata in vigore del presente regolamento. Le commissioni annuali provvisorie per un altro anno (n) sono pagate entro il 31 marzo dell'anno (n).

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14.7.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN